



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella Causa iscritta al N. 5103/2021 R.G. sez. LAVORO

TRA

Parte_1, rapp.ta e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo

RICORRENTE

E

Controparte_1

[...], in persona dei rispettivi rapp.ti legali p.t., rapp.to e difeso dal dott. Fabrizio Perrella

RESISTENTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8.10.21 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di aver partecipato al concorso straordinario, per titoli ed esami, indetto con Decreto n. 510/2020, per il reclutamento di personale docente di scuole secondarie di primo e secondo grado e per il sostegno; di aver superato la prima fase del detto concorso; di aver presentato apposita istanza in data 25.7.21 di partecipazione alla fase di scelta della sede, dichiarando di aver diritto alla precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 l. 104/92, prestando assistenza quale referente unico al padre disabile con handicap grave; che le veniva di contro assegnata la cattedra disponibile presso l' *Org_1* di Volla, non inserito nella istanza contenente l'indicazione delle preferenze e distante 20 km dal comune di residenza; che presso l' *Org_2* di San Gennaro Vesuviano, indicato quale sua prima preferenza in quanto corrispondente al comune di residenza del padre disabile, venivano assegnate altre due candidate prive dei titoli di precedenza. Tanto premesso, con varie argomentazioni giuridiche, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla precedenza nella scelta della sede ai sensi dell'art. 33 l. 104/92.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il *CP_1* convenuto eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso chiedendone il rigetto, atteso che all'atto della scelta difettava il requisito della "permanenza" della disabilità del genitore assistito.

In via preliminare, giova rammentare che le operazioni di immissioni in ruolo si articolano in due fasi, per ciascuna delle quali gli aspiranti presentano un'apposita istanza. Nella fase 1, come dedotto anche in ricorso, gli aspiranti "convocati" presentano la domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle province; nella fase 2 gli aspiranti, ottenuta la provincia (per classe di concorso) all'esito della prima istanza, presentano la domanda per la scelta della sede.

Le precedenze di cui alla legge n. 104/92 si applicano nella seconda fase della procedura, ovvero quella in cui gli aspiranti, individuati quali destinatari di nomina a tempo indeterminato, in seguito all'attribuzione della provincia (per classe di concorso), sono chiamati a scegliere la sede/scuola in cui essere assegnati. La sede/scuola viene attribuita secondo le precedenze di cui al CCNI (cfr. all. 11 in prod. ric.).

Ebbene, l' art. 13 del CCNI sulla mobilità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nel disciplinare, in maniera articolata, il sistema delle precedenze, al paragrafo IV, dedicato all' "assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", riconosce la precedenza nella mobilità interprovinciale nel caso di assistenza al figlio con disabilità e nel caso di assistenza al coniuge, mentre, solo con riferimento alla mobilità "nella stessa provincia", anche nel caso del figlio unico referente che presti assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, condizionando il suo riconoscimento ad una serie di requisiti, tra cui il carattere "permanente" della condizione di disabilità fisica del genitore assistito (recita testualmente la norma: *"La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere **permanente**. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili"*).

Orbene, all'atto della scelta emerge documentalmente che la disabilità, pur grave, riconosciuta dall'^{CP-} al genitore della odierna ricorrente (cfr. decreto invalidità in atti), difettesse formalmente del requisito della permanenza, dacchè se ne prevedeva la rivedibilità.

Quand'anche si volesse ritenere non propriamente sovrapponibile il concetto di permanenza a quello di "non rivedibilità" di cui al decreto ^{CP-} ad ogni modo parte istante non ha minimamente dedotto (e men che meno provato, anche a mezzo di ctu medico-legale giammai richiesta) in ordine al carattere permanente o meno della condizione fisica e patologica del genitore.

Ne consegue che, in ossequio alla previsione di cui al citato CCNI, correttamente nella fase 2 del concorso, il ^{CP_1} non abbia riconosciuto la detta precedenza alla ricorrente. A nulla rileva che, successivamente, l'^{CP-} sottoposto nuovamente a visita il genitore della ricorrente, abbia poi

certificato la permanenza della disabilità escludendo la rivedibilità (come da ultimo precisato nelle note di udienza). Ciò potendo, al più, legittimare una successiva istanza di mobilità intraprovinciale. Né pare condivisibile l'assunto attoreo della violazione di norma imperativa.

Sul punto giova rammentare l'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. sentenza n. 4677/2021) secondo cui *“In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia.”*

Ebbene la Corte, pur pronunciandosi segnatamente sulla questione dei trasferimenti interprovinciali, affronta in termini più generali la questione della tenuta della norma contrattuale, che viene in rilievo anche nella presente fattispecie, alla luce delle previsioni di cui all'art. 33 l. 92/104.

Nella parte motiva, si legge testualmente: *“Così conformato il contenuto dell'art. 13 CCNI, la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, in esso prevista, non contrasta con la previsione della legge n. 104 del 1992, ponendo in evidenza che assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la legge n. 104 del 1992 privilegia. La contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale (FASE A, punto I), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria pur in mancanza di quelle ulteriori condizioni, come sopra precisate, fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.”*

Non appare, dunque, violativa di norma imperativa, a parere del giudicante, la previsione (sempre nell'ottica di una legittima graduazione, in termini di gravità ed in ossequio al necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, delle situazioni concrete disciplinate dalla norma del CCNI) di ancorare la precedenza, per assistenza al genitore disabile, alla “permanenza” della condizione di grave disabilità laddove trattasi di assegnazioni definitive, ciò anche al fine di evitare che situazioni

di handicap anche grave, ma transitorie, possano consentire ad un candidato di accedere in maniera definitiva a sedi che altrimenti sarebbero spettate ad altri candidati con punteggi più alti, ma senza precedenza, in violazione del principio meritocratico su cui normalmente si fonda l'assunzione nel pubblico impiego.

Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto.

Le spese di lite si compensano attesa la novità e controvertibilità delle questioni affrontate

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

rigetta il ricorso; compensa le spese.

Si comunichi.

Nola, 18.1.2024

Il Giudice
dott.ssa Fabrizia Di Palma